SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 agosto 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

91G0311

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 11 agosto 1991, n. 275.

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea:

1) dopo le parole: «in maggioranza ai medesimi,» sono aggiunte le seguenti «oppure formate esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni di età»;

2) dopo le parole: «nonché per la fornitura di servizi» sono soppresse le seguenti: «nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo e»;

b) al comma 1, lettera *c*):

1) le parole «per la durata di un triennio» sono sostituite con le seguenti: «per la durata di un biennio»;

2) le parole: «e del 25 per cento per il terzo» sono soppresse;

3) le parole: «. Per il terzo anno di contributo è concedibile sempreché dal progetto medesimo detto contributo risulti necessario per consentire l'equilibrio economico delle iniziative» sono soppresse;

c) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

«1-*quater*. - Nelle società di cui al comma 1 è nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di soci di età compresa tra i 18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro dieci anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.»;

d) al comma 2 è soppressa la lettera *a*);

e) al comma 2, lettera *g*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quelle promosse da società costituite esclusivamente da giovani»;

f) il comma 3 è soppresso;

g) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di promozione di cultura imprenditoriale. Il comitato, su direttiva del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e con le proprie procedure, può gestire progetti ed interventi relativi alla imprenditorialità giovanile, alle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale utilizzando risorse regionali, nazionali e comunitarie.»;

h) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comitato dura in carica quattro anni.»;

i) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il periodo trascorso dal personale degli organismi dell'intervento straordinario e degli enti di gestione delle partecipazioni statali e delle società partecipate, in servizio presso la segreteria tecnica del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, è considerato valido a tutti gli effetti da parte degli enti e delle società di provenienza. Gli organismi dell'intervento straordinario e degli enti di gestione delle partecipazioni statali sono tenuti ad assicurare al personale di cui al presente comma tutti gli sviluppi di carriera e di retribuzione riconosciuti al personale che continua a prestare la propria opera presso gli organismi e gli enti medesimi. In tale ambito dovrà essere adeguatamente considerata la qualità dell'attività svolta dai propri dipendenti presso la segreteria tecnica del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, quale risulta anche dagli incarichi e dai livelli di responsabilità attribuiti dallo stesso comitato.»;

l) al comma 7-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comitato costituito presso l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, mediante apposite convenzioni, può prestare assistenza tecnica alle regioni nella gestione delle leggi regionali per lo sviluppo della imprenditorialità giovanile e dell'artigianato.»;

m) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni.»;

n) al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo di garanzia per i finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte del sistema creditizio. La garanzia del fondo può essere accordata dalla Cassa depositi e prestiti sotto forma di fidejussione solidale agli istituti di credito su richiesta dei medesimi o delle imprese interessate e su proposta di ammissibilità del comitato di cui al comma 4. La dotazione del fondo è costituita dalle somme provenienti dalla restituzione dei mutui agevolati di cui al comma 1, lettera *b*).».

Art. 2.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 14 e 14-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è incrementata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. All'onere derivante dalla presente legge negli anni 1992 e 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero

del tesoro per il 1991, utilizzando l'accantonamento: «Rifinanziamento, per gli anni 1992 e 1993, della legge n. 44 del 1986, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore o l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 786/1985, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 3 novembre 1987, n. 452, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. — Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, alle cooperative di produzione e di lavoro, nonché alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e 29 anni, le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi, *oppure formate esclusivamente da giovani tra i 18 ed 35 anni di età*, aventi sede e operanti nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, che si impegnano a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, nonché per la fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore, possono essere concesse le seguenti agevolazioni.

a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per cento delle spese stesse;

b) mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento nella misura del 30 per cento delle spese per l'impianto e le attrezzature; la durata è fissata in dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni; *tali mutui sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'art. 7 del D.L.L. 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del D.L. C.p.S. 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare:*

c) contributi decrescenti *per la durata di un biennio* per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno, con possibilità di parziali anticipazioni limitatamente al primo anno;

d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avviso delle iniziative avvalendosi dei soggetti pubblici e privati indicati al successivo comma 6;

e) attività di formazione e di qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione del progetto.

1-*bis*. Tra le spese di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma 1 sono comprese le spese di progettazione, di studio di fattibilità e di analisi di mercato.

1-*ter*. Le cooperative di cui al precedente comma 1 devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del D.L.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole, di cui al successivo art. 26 dello stesso decreto, che devono essere osservate in fatto. È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi anche in misura superiore a quella fissata dall'art. 23 dello stesso D.L.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

1-quater. — *Nelle società di cui al comma 1 è nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di soci di età compresa tra i 18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro dieci anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.*

2. Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali criteri e modalità tengono conto:

a) (*soppressa*);

b) della residenza nel Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o a data anteriore, della maggioranza dei giovani partecipanti alle cooperative od alle società;

c) della necessità di privilegiare le cooperative nella determinazione del contributo per le spese di gestione;

d) della necessità di evitare il cumulo delle agevolazioni finanziarie del presente decreto con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;

e) dell'obbligo a carico del soggetto agevolato di non distogliere dall'uso previsto, per un congruo periodo di tempo, i beni strumentali agevolati;

f) della necessità di prevedere procedure tali da assicurare la massima celerità nell'erogazione dei contributi;

g) dell'opportunità di privilegiare le iniziative ubicate nelle zone a più alto livello di disoccupazione e, a parità di condizioni economiche e produttive, le iniziative promosse da cooperative e società a prevalente composizione femminile *e quelle promosse da società costituite esclusivamente da giovani.*

3. (*Soppresso*).

4. Presso l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è costituito il comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, con compiti di assistenza nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative, di definizione di progetti-tipo in settori prioritari, con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione, di promozione di attività di formazione, di proposta di ammissibilità alle agevolazioni *e di promozione di cultura imprenditoriale. Il comitato, su direttiva del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e con le proprie procedure, può gestire progetti ed interventi relativi alla imprenditorialità giovanile, alle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale utilizzando risorse regionali, nazionali e comunitarie.*

5. Il comitato è nominato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed è composto da un esperto designato dal Ministro stesso con funzioni di presidente, da un esperto designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di vice presidente, nonché dai presidenti dell'IRI, dell'ENI, dell'EFIM, dell'Unioncamere e dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, o da loro delegati, nonché da tre rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative a livello nazionale. *Il comitato dura in carica quattro anni.*

6. Per l'espletamento dei propri compiti, il comitato si avvale di una apposita segreteria tecnica, che utilizza personale e specifiche strutture posti a disposizione dagli organismi dell'intervento straordinario e dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartite d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali. Allo stesso fine il presidente del comitato, previa deliberazione del comitato stesso, può stipulare convenzioni con università, enti e centri di ricerca, enti pubblici anche economici, organizzazioni cooperative ed imprenditoriali

ed altri organismi pubblici e privati. *Il periodo trascorso dal personale degli organismi dell'intervento straordinario e degli enti di gestione delle partecipazioni statali e delle società partecipate, in servizio presso la segreteria tecnica del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, è considerato valido a tutti gli effetti da parte degli enti e delle società di provenienza. Gli organismi dell'intervento straordinario e degli enti di gestione delle partecipazioni statali sono tenuti ad assicurare al personale di cui al presente comma tutti gli sviluppi di carriera e di retribuzione riconosciuti al personale che continua a prestare la propria opera presso gli organismi e gli enti medesimi. In tale ambito dovrà essere adeguatamente considerata la qualità dell'attività svolta dai propri dipendenti presso al segreteria tecnica del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, quale risulta anche dagli incarichi e dai livelli di responsabilità attribuiti dallo stesso comitato.*

7. Il comitato, di intesa con le singole regioni meridionali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, articola a livello territoriale le attività di coordinamento e di sostegno delle iniziative, anche utilizzando personale e strutture degli organismi dell'intervento straordinario, al fine della ricezione delle domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione al comitato medesimo, previo accertamento della regolarità e completezza delle domande stesse e della relativa documentazione.

7-*bis*. Le regioni meridionali possono costituire comitati regionali di promozione e di sviluppo dell'imprenditorialità giovanile composti da rappresentanti della cooperazione, degli imprenditori e dei lavoratori e ne assicurano il funzionamento attraverso apposite segreterie tecniche anche decentrate territorialmente. *Il comitato costituito presso l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, mediante apposite convenzioni, può prestare assistenza tecnica alle regioni nella gestione delle leggi regionali per lo sviluppo della imprenditorialità giovanile e dell'artigianato.*

8. Le domande delle cooperative e delle società di cui al precedente comma 1 volte ad ottenere le agevolazioni finanziarie, dirette al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono presentate agli organismi periferici all'uopo indicati nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo che le trasmettono al Ministro medesimo, il quale delibera l'ammissibilità dei relativi progetti alle agevolazioni stesse, su proposta del comitato di cui al precedente comma 4. Ai fini della valutazione dei progetti, con particolare riguardo alla loro economicità e produttività, il comitato si avvale di un apposito nucleo di valutazione composto da cinque esperti nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di progetti. *Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni.*

9. Le domande sono altresì trasmesse alla regione competente per territorio, che esprime entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione il proprio motivato parere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

10. Alla esecuzione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni provvedono il comitato di cui al precedente comma 4 e la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e modalità fissati dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

10-*bis*. Ferme restando le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per la realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni si intendono rilasciate ove entro novanta giorni dalla regolare richiesta l'autorità che doveva provvedervi non le abbia esplicitamente rifiutate.

10-*ter*. Il termine di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi, anche ai fini dei benefici previsti dal presente decreto, è prorogato al 31 marzo 1987.

11. Le disponibilità finanziarie di cui al successivo comma 14 sono versate alla Cassa depositi e prestiti che istituisce apposita contabilità separata per la erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto. *È costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo di garanzia per i finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte del sistema creditizio. La garanzia del fondo può essere accordata dalla Cassa depositi e prestiti sotto forma di fidejussione solidale agli istituti di credito su richiesta dei medesimi o delle imprese interessate e su proposta di ammissibilità del comitato di cui al comma 4. La dotazione del fondo è costituita dalle somme provenienti dalla restituzione dei mutui agevolati di cui al comma 1, lettera* b).

12. Periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno effettua appositi confronti di verifica o di valutazione dello stato di attuazione del presente decreto con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale e ne riferisce alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e l'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

13. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del comitato di cui al comma 4 del presente articolo, può disporre la revoca immediata del finanziamento dei progetti, per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali le agevolazioni sono state concesse, accertato anche mediante ispezioni e verifiche disposte dal comitato stesso.

14. All'onere di lire 120 miliardi derivante, per l'anno 1985, dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo — ivi comprese le spese di funzionamento fissate, con i relativi criteri, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro — si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile", a titolo di anticipazione degli stessi interventi per il triennio 1986-88.

14-*bis*. Con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo concernente "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" l'autorizzazione di spesa recata dal presente decreto è incrementata di lire 600 miliardi per il 1986, lire 700 miliardi per il 1987 e lire 780 miliardi per il 1988. Alla relativa copertura si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati con il predetto provvedimento legislativo concernente: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dei commi 14 e 14-*bis* dell'art. 1 del D.L. n. 786/1985 si veda la precedente nota all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2576):

Presentato dal sen. De Vito ed altri il 19 dicembre 1990.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede deliberante, il 5 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª, 11ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione il 6 marzo 1991, 8 maggio 1991, e approvato il 26 giugno 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5793):

Assegnato alla V commissione (Bilancio e tesoro), in sede legislativa, il 9 luglio 1991, con pareri delle commissioni I, II, VI, X, XI e XIII.

Esaminato dalla V commissione il 30 luglio 1991 e approvato, con modificazioni, il 1° agosto 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2576/*B*):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede deliberante, il 1° agosto 1991.

Esaminato dalla 5ª commissione e approvato il 1° agosto 1991.

91G0318

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 1991, n. 276.

Regolamento di organizzazione dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 17;

Considerata la necessità di costituire, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, ai sensi del citato art. 8, comma 3, della legge n. 185 del 1990;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Competenze e organizzazione

1. Presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, di seguito denominato Ufficio.

2. L'Ufficio provvede ai seguenti adempimenti:

a) informazione, pareri e proposte per il Comitato interministerialeper gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), secondo le disposizoni di cui all'art. 8, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185;

b) elaborazione di studi e di ipotesi di conversione delle imprese, in collegamento con le amministrazioni interessate, identificando, in particolare, le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli di armamento, ai fini indicati al citato art. 8, comma 2;

c) acquisizione ed elaborazione di dati sulla produzione nazionale di materiali di armamento e sulle tendenze dei settori produttivi interessati, anche con riferimento alla situazione internazionale;

d) coordinamento delle attività dei dicasteri competenti, ai fini di cui alle lettere *a), b), c)* e *g)*;

e) attività di segreteria preparatorie e conseguenti alle determinazioni del CISD, nonché documentazione ed assistenza al Presidente e ai Ministri durante i lavori di tale Comitato interministeriale;

f) attività e documentazione necessarie al Presidente del Consiglio dei Ministri - presidente del CISD, per l'attuazione della legge n. 185 del 1990 e del relativo regolamento di esecuzione;

g) predisposizione della relazione annuale al Parlamento di cui all'art. 5 della legge n. 185 del 1990.

3. L'Ufficio, si articola nei seguenti servizi:

segreteria del CISD;
servizio studi e ricerche;
servizio affari generali e relazioni istituzionali.

Art. 2.
Coordinamento

1. Nell'ambito dell'Ufficio opera il gruppo di lavoro per la conversione della produzione di materiali di armamento, che viene istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il gruppo di lavoro è coordinato dal dirigente preposto all'Ufficio e si compone, altresì, di un rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione civile, nonché dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali, dell'ambiente, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, designati dai rispettivi Ministri.

3. Il gruppo di lavoro è integrato, in relazione all'argomento posto all'ordine del giorno, dei rappresentanti, di volta in volta designati, su richiesta del coordinatore del gruppo stesso, da altre amministrazioni ed enti. Ai lavori del gruppo possono altresì essere chiamati a partecipare gli esperti di cui all'art. 3, comma 5.

4. Il gruppo di lavoro opera in collegamento con i servizi in cui è articolato l'Ufficio e con le amministrazioni rappresentate nel gruppo stesso, provvedendo in particolare ad elaborare:

a) analisi sulla situazione dei settori interessati alla produzione dei materiali di armamento;

b) ipotesi per la diversificazione delle produzioni, la valorizzazione delle tecnologie e dei settori con caratteristiche duali, civili e militari, nonché per l'utilizzazione per usi non militari dei materiali derivati da armamento;

c) pareri nella materia della conversione delle produzioni di materiali di armamento da usi militari ad usi ed applicazioni nel campo civile.

Art. 3.
Funzionamento

1. L'Ufficio opera secondo le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri - Presidente del CISD, in collegamento con il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. All'Ufficio è preposto un dirigente nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i consiglieri e gli esperti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla tabella *A* allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Con ordine di servizio del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra il personale assegnato all'Ufficio, sono nominati i coordinatori preposti ai servizi di cui all'art. 1, comma 3, nonché il vicario del dirigente l'Ufficio, per i casi di impedimento e assenza, su indicazione di quest'ultimo.

4. Il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri cura gli adempimenti e provvede agli oneri necessari al funzionamento dell'Ufficio, assegnando il relativo personale. Per le esigenze dell'Ufficio è riservato un contingente non superiore a cinque unità tra gli esperti compresi nella dotazione organica di cui alla tabella *A* allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. L'Ufficio si avvale altresì del contributo di esperti nelle materie di competenza, indicati dalle organizzazioni sindacali e degli imprenditori, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 luglio 1991

Il Presidente: ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1991
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 189

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 185/1990 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) è il seguente:

«Art. 8 *(Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento).* — 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito presso la Presidenza del Consiglio un Ufficio con il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte — nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo — relative alla produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi e sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali.

2. L'Ufficio contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli di cui all'art. 2, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile.

3. L'Ufficio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esso si avvale del contributo di esperti indicati dalle organizzazioni sindacali e degli imprenditori».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 185/1990 si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 5 della predetta legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 5 *(Relazione al Parlamento).* — Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche — per tipi, quantità e valori monetari — degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'art. 3».

Nota all'art. 3:

— La tabella *A* allegata alla legge n. 400/1988 è la seguente:

TABELLA *A*
(articoli 30, 31, 32 e 38)

ORGANICO DEI CONSIGLIERI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Esperti e consiglieri a tempo parziale
Dirigente generale B e C, e qualifiche equiparate	34 *	20	104
Dirigente superiore	55	30	
Primo dirigente	80	45	
Totale...	169	95	

(*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei Commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge».

91G0319.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° agosto 1991.

Approvazione di tassi medi di premio da utilizzare per l'emissione di un contratto stipulato a copertura di mutui, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 30 novembre 1989 e 23 marzo 1990 presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tassi medi di premio da utilizzare per l'emissione di un contratto stipulato a copertura di mutui;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 022307 del 2 luglio 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi medi di premio, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, relativi alla tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, da utilizzare per l'emissione di un contratto stipulato a copertura di mutui:

tasso medio di premio pari al 6,1 per mille per classi di età da 45 a 50 anni e al 10,1 per mille per classi di età da 51 a 55 anni;

tasso medio di premio pari al 7,75 per mille per la sola classe di età da 45 a 55 anni, da utilizzare in sostituzione dei tassi medi di cui al precedente punto, solo nel caso di specifiche esigenze commerciali.

Per i mutuatari facenti parte della collettiva con età non superiore a 45 anni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni dovrà applicare le condizioni già approvate nel decreto ministeriale 23 agosto 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3823

DECRETO 1° agosto 1991.

Approvazione di condizioni speciali di polizza di cui alcune in sostituzione di quelle in vigore, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 5 luglio 1990 e 15 gennaio 1991 presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza di cui alcune in sostituzione di quelle in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere n. 023275 del 9 ottobre 1990, n. 121692 dell'8 aprile 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione di quelle in vigore, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

1) condizioni speciali di polizza regolanti l'applicabilità alle tariffe emesse in forma collettiva delle analoghe tariffe individuali emesse nella forma temporanea per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidità, individuate con i codici numeri 11, 11/S, 11/R, 11/G, 11/D, 11/CD, 29, 11-u, 11/D-u, 11/CD-u, 29-u, 11i, 11/Si, 11/Ri, 11/Gi, 11/Di, 29i, 11i-u, 11/Di-u e 29i-u, sostitutive delle condizioni approvate con decreto ministeriale n. 18562 del 7 giugno 1990;

2) condizioni speciali di polizza regolanti l'attribuzione, per l'anno 1989, di un bonus di tariffa ai contratti del portafoglio diretto emessi nelle tariffe individuali e collettive agganciate alle gestioni speciali Moneta forte e Fondo INA o con prestazioni espresse in ECU;

3) condizioni per la determinazione dell'aliquota minima di retrocessione del rendimento lordo della gestione separata riconosciuta sui contratti di rendita vitalizia immediata in corso di godimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3824

DECRETO 1° agosto 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 7 febbraio e 4 dicembre 1990 presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere n. 021729 dell'11 maggio 1990 e n. 121267 del 20 marzo 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

1) tassi di premio dell'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, relativi ad età comprese fra 71 e 103 anni, da applicare alla polizza collettiva emessa a favore degli onorevoli Senatori della Repubblica, in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1990;

2) condizioni speciali di polizza, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, da utilizzare per l'emissione di contratti a favore degli onorevoli Deputati della Repubblica;

4) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 3).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3825

DECRETO 1° agosto 1991.

Approvazione di tariffe di opzione e di condizioni di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 22 dicembre 1989, 11 ottobre e 21 dicembre 1990 presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di opzione per la conversione e di condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere n. 021153 del 3 aprile 1990 e numeri 121650, 121687 e 121828 rispettivamente del 4, 8 e 16 aprile 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di opzioni e di condizioni di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

1) condizioni speciali di polizza regolanti la facoltà per i contraenti di polizze a premio annuo agganciate alle gestioni separate «Moneta forte», «Fondo INA» e «Fondo valute estere», di procedere alla stipulazione di polizze aggiuntive al contratto base;

2) condizioni di polizza regolanti l'integrazione, per gli esercizi 1989 e 1990 del rendimento annuo attribuito ai contratti individuali a prestazioni indicizzate emessi in tariffe 3/N, 3/S, 3/C, 3-u/N, 9/N, 9-u/N, 9/S;

3) tariffa di opzione per la conversione del capitale garantito nell'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidità in una rendita vitalizia immediata;

4) tariffa di opzione per la conversione del capitale garantito nell'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidità in una rendita totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato;

5) condizioni speciali di polizza delle predette tariffe di opzione.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni potrà utilizzare le tariffe di cui al precedente art. 1, punto 3) e 4), e le condizioni speciali di polizza, punto 5) nel caso di contratti per i quali la conversione da capitale in rendita è stabilita aprioristicamente dal contraente per tutti gli assicurati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3826

DECRETO 1° agosto 1991.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma, ad elevare il limite di età del capitale assicurabile senza visita medica dell'assicurazione complementare di invalidità.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 11 gennaio 1990, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare il limite di età del capitale assicurabile, senza visita medica dell'assicurazione complementare d'invalidità intesa come esonero dal pagamento dei premi;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 021519 del 20 aprile 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzato a:

elevare a 60 anni l'età massima assicurabile senza visita medica nell'assicurazione complementare d'invalidità intesa come esonero dal pagamento dei premi;

portare il capitale massimo assicurabile per il caso di morte senza visita medica, abbinata l'assicurazione complementare di cui al precedente punto, al limite autorizzato per il capitale assicurabile per il solo caso di morte;

far pari ad un decimo del limite stabilito per le assicurazioni di capitale, il limite di rendita per le assicurazioni di rendita vitalizia differita.

Art. 2.

Al fine di poter applicare i criteri autorizzati al precedente art. 1 l'Istituto nazionale delle assicurazioni dovrà soddisfare alle seguenti condizioni:

la garanzia complementare sia operante fino ad una età massima di 70 anni;

la garanzia sia esclusa qualora per il contratto base sia previsto un sovrappremio sanitario e/o professionale;

l'assicurando compili un apposito questionario sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3827

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 aprile 1991.

Aggiornamento delle tariffe per i servizi a pagamento resi a privati del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e determinazione di quelle relative all'impiego degli automezzi antincendi aeroportuali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Visto l'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 966;

Attesa la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad un aggiornamento delle tariffe per i servizi a pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsti dalla legge 26 luglio 1965, n. 966.

Decreta:

Articolo unico

Le tariffe dei servizi a pagamento previste nelle tabelle allegate al decreto interministeriale del 20 gennaio 1982 sono sostituite da quelle riportate nelle tabelle annesse al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1991

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1991
Registro n. 36 Interno, foglio n. 38

TABELLA 1

TABELLA DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER I SERVIZI A PAGAMENTO.

Categoria e grado del personale	Tariffa oraria lire
Personale dirigente tecnico	70.650
Personale della carriera direttiva tecnica	49.450
Personale della carriera di concetto tecnica	45.600
Capi reparto e capi squadra	41.900
Vigili	39.700

AVVERTENZE:

Se le prestazioni sono di durata inferiore ad un'ora, l'indennità è dovuta per un'ora intera; se hanno durata superiore, le frazioni di tempo vanno calcolate, secondo che siano superiori o inferiori a 30 minuti.

Per le prestazioni effettuate nelle ore notturne, comprese fra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, le tariffe sono maggiorate del 50%; non sono soggette a questa maggiorazione le indennità orarie per i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 2, lettera *b)*, della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Sono, inoltre, a carico degli enti e dei privati che richiedono il servizio le indennità di trasferta, se e in quanto dovute, calcolate dall'uscita al rientro in caserma.

TABELLA 2

TABELLA RELATIVA ALL'IMPIEGO DI AUTOMEZZI E NATANTI PER I SERVIZI TECNICI A PAGAMENTO

Descrizione	Tariffa oraria lire
Autovettura	8.000
Autofurgone	8.000
Autocarro	20.000
Motopompa	7.200
Autopompaserbatoio tipo piccolo	63.000
Autopompaserbatoio tipo grande	100.000
Autoscala da 30 M	126.000
Autoscala da 50 M	200.000
Autogru da 16 T	100.000
Autogru da 30/40 T	120.000
Anfibio con entrobordo	120.000
Anfibio con idrojet	130.000
Mezzi movimento terra	100.000
Motobarca-pompa	300.000

AVVERTENZE:

Automezzi e natanti:

Il funzionamento di durata complessiva inferiore ad un'ora viene conteggiato per un'intera ora.

Se il funzionamento complessivo dura più di un'ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per un'intera ora, o non vanno calcolate, secondo che esse siano superiori o inferiori a 30 minuti.

TABELLA 3

TARIFFA ORARIA DELLE PROVE PER CONTO TERZI ESEGUITI PRESSO I LABORATORI DEL CENTRO STUDI ED ESPERIENZE DEI SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE.

Chimica	Tariffa oraria lire
Chimica	60.000
Difesa atomica	60.000
Elettrotecnica e comunicazioni:	
a) sezione laboratorio	60.000
b) sezione alta tensione	240.000
Idraulica	60.000
Macchine e termotecnica:	
a) sezione macchine	240.000
b) sezione forno	600.000
Scienza delle costruzioni:	
a) sezioni campioni	96.000
b) sezione strutture	96.000

TABELLA 4

TABELLA RELATIVA ALL'IMPIEGO DI AUTOMEZZI ANTINCENDIO AEROPORTUALI (punto 4.3 del decreto ministriale 30 settembre 1985, n. 7791)

	Lire
Tariffa unica complessiva	100.000

91A3801

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 5 agosto 1991.

Quantità massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione. Precisazioni di carattere applicativo ed interpretativo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 5, lettera *h)*, e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c), h)* e *i)*, e 7, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il regolamento sui fitofarmaci approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 19 settembre 1979), con il quale sono stati compresi fra i prodotti disciplinati e sottoposti a registrazione, come presidi sanitari, anche i prodotti impiegati su coltivazioni non alimentari o destinati ad usi diversi, che hanno composizione analoga a quelli impiegati in agricoltura e che possono, sia pure indirettamente, contaminare le colture edibili;

Viste le ordinanze ministeriali 6 giugno 1985 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 23 ottobre 1985) e 18 luglio 1990 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 30 agosto 1990), che fissano le quantità massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, «Attuazione delle direttive CEE n. 78/631, n. 81/187 e n. 84/291, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari)», emanato ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la direttiva del Consiglio CEE del 24 luglio 1986, n. 86/362/CEE, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali;

Vista la direttiva del Consiglio CEE del 24 luglio 1986, n. 86/363/CEE, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale;

Vista la direttiva del Consiglio CEE del 16 maggio 1988, n. 88/298/CEE, recante modifica dell'allegato II delle direttive n. 76/895/CEE e n. 86/362/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli e sui e nei cereali;

Vista la direttiva del Consiglio CEE del 6 marzo 1989, n. 89/186/CEE, recante modifica dell'allegato II della direttiva n. 76/385, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli;

Viste le richieste di chiarimento intervenute in merito alle quantità massime tollerate di residui di ditiocarbammati nel tabacco, nonché i livelli effettivamente riscontrati;

Ritenuto di fornire le precisazioni di carattere interpretativo ed applicativo di cui nelle premesse dell'ordinanza ministeriale del 18 luglio 1990;

Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, sopracitato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Dispone:

Art. 1.

1. L'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985 è modificata, come appresso specificato:

all'art. 1, comma 1, penultimo rigo, dopo la parola «degradazione» sono aggiunte le parole «o reazione»;

all'art. 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. Ai sensi della presente ordinanza per immissione nel circuito di distribuzione per il consumo si intende qualsiasi consegna a titolo oneroso o gratuito dei prodotti destinati all'alimentazione di cui al comma 1.»;

all'art. 4, comma 2, dopo le parole «si riferiscono» sono aggiunte le parole «salvo indicazione contraria»;

nell'allegato 4 dell'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985 relativo alla classificazione convenzionale delle colture e dei prodotti agrari (A) e delle derrate immagazzinate (B), nella parte B, categoria B.1, alla voce Cereali in granella, dopo le parole «Grano Saraceno», sono aggiunte le parole «e altri cereali minori»;

all'art. 6, comma 1, dopo le parole «sono effettuati» sono aggiunte le parole «almeno a sondaggio».

2. L'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990 è integrata con l'aggiunta di quanto segue all'allegato 1, pag. 18 e pag. 19:

		Quantità massime in mg/kg (= ppm)	
Ditiocarbammati	Tabacco	2	Il fattore di conversione convenzionale dal peso del tabacco fresco al peso del tabacco essiccato è pari a 5.
Ditiocarbammati, etilenbis; Ditiocarbammati, propilenbis	Tabacco	2	Il fattore di conversione convenzionale dal peso del tabacco fresco al peso del tabacco essiccato è pari a 5.

La verifica della conformità dei prodotti a base di tabacco avviene al momento della immissione nel circuito di distribuzione per il consumo, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, lettera *c)*, dell'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985.

3. Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, nonché quelle di cui all'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985 non modificate dalla predetta ordinanza e dalla presente.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A3828

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 22 agosto 1991, n. 19.

Eliminazione delle restrizioni quantitative specifiche nei confronti dell'Unione Sovietica.

Con regolamento CEE del Consiglio n. 2158 del 15 luglio 1991 è stato disposto che dal 1° agosto 1991 nei confronti dell'Unione Sovietica le uniche restrizioni quantitative che gli Stati membri possono mantenere sono quelle che riguardano i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento CEE n. 288/82 e successive modifiche, concernente il regime comune applicabile alle importazioni.

Pertanto, a decorrere dalla suddetta data, nei confronti dell'Unione Sovietica restano in vigore, oltre ai divieti di cui al cennato regolamento n. 288/82 e successive modifiche, soltanto le disposizioni relative al settore tessile previste nella circolare n. 36 del 17 dicembre 1990 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 24 dicembre 1990), nonché quelle previste per i prodotti siderurgici regolamentati in sede CECA di cui alla circolare in corso di pubblicazione.

Restano altresì applicabili i divieti di carattere non economico valevoli per la generalità di tutti i Paesi.

Il Ministro: LATTANZIO

91A3850

CIRCOLARE 22 agosto 1991, n. 20.

Contingente supplementare di importazione di duemilatrecentocinquanta autoveicoli (cod. N.C. 8703) di origine URSS.

Con decisione della commissione delle Comunità europee del 23 luglio 1991 è stato assegnato all'Italia un contingente supplementare di 2.350 unità di autoveicoli per il trasporto di persone di cui alla voce doganale 87.03 (cod. N.C.) di origine e provenienza URSS.

Ciò premesso ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 24 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1991, si fa presente che è stato istituito il seguente contingente supplementare dall'URSS da gestire con il sistema della dogana controllata.

Codice NC	Merce	Quantità	Dogana
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone compresi gli autoveicoli di cui al tipo «Break» e le auto da corsa.	2.350	Milano

Il Ministro: LATTANZIO

91A3851

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, firmato a Roma il 30 novembre 1989.

Il giorno 8 luglio 1991 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, firmato a Roma il 30 novembre 1989, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 17 maggio 1991, n. 160, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 1991.

In conformità dell'art. 14, l'accordo è entrato in vigore il giorno 8 luglio 1991.

91A3831

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla protezione reciproca e sull'utilizzazione dei diritti di proprietà industriale, firmato a Roma il 30 novembre 1989.

Il giorno 10 luglio 1991 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla protezione reciproca e sull'utilizzazione dei diritti di proprietà industriale, firmato a Roma il 30 novembre 1989, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 17 maggio 1991, n. 159, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 1991.

In conformità dell'art. 8, l'accordo è entrato in vigore il giorno 9 agosto 1991.

91A3832

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200